

“Una nazione che si tassa nella speranza di diventare prospera è come un uomo in piedi in un secchio che cerca di sollevarsi tirando il manico”
– W.S.Churchill

IRES/IRPEF

1. **Disconoscimento dell'opzione per il consolidato nazionale**
2. **Imposta sul fatturato di gruppi controllati da società non residenti**
3. **Revisione degli studi di settore applicabili al 2014**

IVA

4. **IVA di gruppo – eccedenze di crediti chiesti a rimborso**
5. **Detrazione e applicazione del regime di inversione contabile**
6. **Richiesta di rimborso transnazionale**
7. **Conservazione e trascrizione di documentazione**
8. **Riduzione del sequestro finalizzato alla confisca**

VARIE

9. **Modifiche alla disciplina della mediazione tributaria**
10. **Regime tariffario per i rifiuti assimilati avviati al recupero**
11. **Rimborsi d'imposta eseguiti con procedure automatizzate**
12. **Decorrenza delle nuove disposizioni sul monitoraggio fiscale**
13. **Scambio di punti nelle operazioni a premio**
14. **Credito d'imposta per i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012**
15. **Termini modalità presentazione domande “Nuova Sabatini”**
16. **Nuova tassazione degli atti immobiliari**

AIUTI DI STATO

17. **Consultazioni pubbliche su GBER, R&S&I, IPCEI, Ambiente ed energia**

INTERNAZIONALE

18. **Rimozione di S. Marino dall'elenco dei Paesi e Territori a fiscalità privilegiata**
19. **OCSE – Standard for automatic exchange of financial account information**
20. **OCSE – public comments on the update of the Model Tax Convention**
21. **UE – VAT - Practical guidelines for business on 2015 rules on MOSS**
22. **UE – Transfer pricing compensative adjustments**
23. **Tax Fraud: Commission looks at how VAT collection and administrative cooperation can be improved**

ATTIVITA' DELL'AREA

24. **Comitato tecnico fisco**
25. **Gruppi fiscali**
26. **Incontri sul territorio Confindustria - Agenzia delle entrate**



1. Disconoscimento dell'opzione per il consolidato nazionale

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il 21 febbraio la circolare n. 3/E con la quale fornisce chiarimenti circa le operazioni che seguono il disconoscimento del regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e ss del TUIR (consolidato nazionale).

I chiarimenti si riferiscono ai casi in cui si determina l'inefficacia all'origine o l'interruzione del consolidato per la totalità del perimetro di consolidamento. È il caso dell'insussistenza dei presupposti soggettivi di adesione (di cui all'art. 117 TUIR), dell'inesistenza delle condizioni di efficacia del regime (artt. 119 e 120 TUIR) o del sopraggiungere, non rilevato dal contribuente, di una causa di interruzione dello stesso (ex art. 124 TUIR o art. 13 del DM 9 giugno 2004).

In virtù delle regole che disciplinano la determinazione dell'imponibile nel consolidato, è possibile che l'imposta dovuta dalla c.d. "fiscal unit" sia minore della somma delle imposte altrimenti dovute dai singoli soggetti che la compongono. Inoltre, poiché nella tassazione di gruppo la titolarità delle obbligazioni tributarie resta in capo alle varie entità giuridiche, il venir meno della disciplina del consolidato, comporta la rideterminazione, con regole ordinarie, del reddito imponibile delle società aderenti.

In tali circostanze – precisa l'Agenzia – gli Uffici competenti per territorio accertano sui singoli soggetti l'imposta netta e gli interessi dovuti per ogni periodo d'imposta a partire dal reddito trasferito alla fiscal unit.

Come chiarito in precedenza con circolare 20 dicembre 2004, n. 53, alla fattispecie si rende applicabile la sanzione per omesso versamento (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997), oppure, se la società ha trasferito un imponibile negativo, quella per l'inesattezza della dichiarazione (art. 16 del medesimo decreto).

L'imposta accertata secondo i criteri sopra descritti potrebbe tuttavia essere stata, almeno in parte, già versata dalla società/ente consolidante, in sede di liquidazione dell'imposta di gruppo (ex art. 122 TUIR).

In tal caso l'unica sede per il riconoscimento e la ripartizione di tali versamenti è il procedimento di accertamento con adesione (ex D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218).

Nell'ambito di tale procedimento la società consolidante, in contraddittorio, definisce i criteri di attribuzione dei versamenti a tutte le società consolidate. Queste ultime definiscono quindi le pretese tributarie a loro carico in adesione, sulla base dei criteri stabiliti dalla consolidante.

La circolare chiarisce che possono essere riconosciuti alle società consolidate anche i versamenti effettuati dalla consolidante mediante compensazione di crediti d'imposta (ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997), purché nei limiti stabiliti per le cessioni di crediti infragruppo al di fuori del regime di consolidato.

All'esito della ripartizione dei vari versamenti, l'imposta oggetto di definizione per le singole società consolidate sarà quindi pari all'imposta netta ac-



[Circolare Agenzia delle entrate 21 febbraio 2014, n. 3/E](#)

certata con le regole ordinarie, diminuita dei versamenti attribuibili in base ai criteri comunicati dalla consolidate.

Su tale importo gli Uffici calcoleranno gli interessi dovuti e la sanzione per omesso versamento.

In merito agli altri effetti del disconoscimento del consolidato, si precisa che le società partecipanti possono tornare in possesso degli elementi trasferiti alla fiscal unit, qualora questi non siano stati utilizzati nella tassazione di gruppo o comunque risultino non validamente utilizzati in ragione del disconoscimento dell'opzione.

Si fa riferimento all'utilizzo nel consolidamento delle perdite, delle eccedenze d'imposta, degli interessi passivi, del ROL e dei crediti d'imposta.

La riappropriazione di tali elementi può avvenire solo dopo che tutte le pretese tributarie relative all'inefficacia del consolidato sono state definite. Solo allora l'Agenzia quantifica e attribuisce gli elementi con comunicazione separata, per ogni società cui spettano e ne faccia richiesta.

Ottenuti gli elementi di cui sopra la società dovrà presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, DPR n. 322/98. La segnalazione di irregolarità che ne seguirà in sede di controllo automatizzato, in ragione dell'incoerenza degli importi, verrà annullata dall'Agenzia.

L'Agenzia ricorda che a partire dalle dichiarazioni integrative presentate con Unico SC 2014 dovrà essere compilato il prospetto per la correzione degli errori contabili (quadro RS) per ri-liquidare l'annualità a cui l'elemento attribuito si riferisce ed i successivi periodi d'imposta.

2. Imposta sul fatturato di gruppi controllati da società non residenti

La Corte di giustizia europea si è pronunciata il 5 febbraio 2014 nella causa C-385/12 riguardo la compatibilità con il diritto comunitario della normativa ungherese che istituiva (dal 2010 al 2012) un'imposta straordinaria sul fatturato per alcuni settori del commercio al dettaglio.

L'imposta era divenuta oggetto di controversia tra una società collegata ad un gruppo con sede in un altro Stato membro e l'Amministrazione finanziaria ungherese.

La normativa ungherese prevedeva che la determinazione della base imponibile dell'imposta avvenisse in modo distinto a seconda che il contribuente fosse o meno un'impresa collegata nell'ambito di un gruppo di società. Le società collegate erano tenute a sommare i rispettivi fatturati e ad applicare sul totale un'aliquota fortemente progressiva per poi ripartire tra loro l'importo dell'imposta in ragione del pro rata di fatturato di ciascuna.

Viceversa, le società autonome operanti sul territorio attraverso una rete di punti vendita in franchising dotati di personalità giuridica corrispondevano l'imposta applicando l'aliquota progressiva sul solo fatturato realizzato dai propri negozi.

Nella maggior parte dei casi i contribuenti appartenenti a gruppi di società e ricompresi nello scaglione più elevato dell'imposta risultavano peraltro collegati a società con sede in un altro Stato.

Al riguardo la Corte di giustizia ha precisato che, ricorrendo la circostanza del collegamento dell'impresa con un altro Stato UE (che spetta al giudice nazionale verificare), la normativa in commento, pur non discriminando in maniera diretta tra imprese collegate e non, è atta a svantaggiare le prime



[Corte di Giustizia Europea, C-385/12](#)

e deve quindi ritenersi in contrasto con la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e con il principio di parità di trattamento (art. 54 TFUE).

3. Revisione degli studi di settore applicabili al 2014

L'Agenzia delle entrate ha comunicato il 21 febbraio l'elenco degli studi di settore che saranno sottoposti a revisione e che, previa autorizzazione del MEF, troveranno applicazione a partire dal periodo d'imposta 2014.

Si ricorda che la revisione degli studi di settore, disposta dall'art. 62-bis del DL n. 331/93, avviene al massimo ogni 3 anni affinché si possa mantenere la coerenza degli studi rispetto alla realtà economica rappresentata.



[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 25830/2014](#)



IVA

4. IVA di gruppo – eccedenze di crediti chiesti a rimborso

Il 18 febbraio l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la risoluzione n. 21/E con cui fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle eccedenze dei crediti IVA (infrannuali o annuali) chiesti a rimborso prima del 2008 da soggetti che adottano la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo.

L'art. 1 del DPR n. 443/1997 stabilisce che le eccedenze dei crediti IVA spettanti, il cui rimborso è stato negato, possono essere computate in detrazione nelle liquidazioni periodiche o nella dichiarazione annuale successive al diniego (o alla sentenza definitiva in caso di ricorso avverso al diniego).

L'art. 1, co. 63, della L. n. 244/2007, modificando l'art. 73 del DPR n. 633/72, ha tuttavia specificato che a decorrere dal 2008, le società che partecipano per la prima volta alla liquidazione dell'IVA di gruppo non possono farvi confluire eccedenze di crediti IVA derivanti dal periodo d'imposta precedente. Tali eccedenze – che restano in capo alle società in cui si sono formate - possono essere usate in compensazione (ex art. 17 D. Lgs. n. 241/1997) o chieste a rimborso al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 30 del DPR n. 633/1972.

L'Agenzia ha puntualizzato che il divieto di cui al richiamato comma 63 opera anche per quelle eccedenze maturate prima dell'ingresso della società nella procedura dell'IVA di gruppo e chieste a rimborso prima del 2008, a nulla rilevando la circostanza che il credito si sia formato precedentemente all'entrata in vigore del divieto.

Le eccedenze in parola, pertanto, non possono confluire nelle liquidazioni IVA delle società che le hanno maturate finché queste partecipano alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo. L'Agenzia precisa che a tal fine nel modello di dichiarazione IVA 2014 è stato predisposto un apposito campo (Rigo VL8, campo 2) per esporre il credito chiesto a rimborso in anni precedenti e denegato.



[Risoluzione Agenzia delle entrate, 18 febbraio 2014, n. 21/E](#)

5. Detrazione e applicazione del regime di in-



versione contabile

Con sentenza del 6 febbraio 2014 pronunciata nella causa C-424/12 i giudici europei hanno fornito un'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE riguardanti il diritto alla detrazione in sede di applicazione del regime di inversione contabile, alla luce dei principi di neutralità fiscale e certezza del diritto.

La questione, rimessa alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, nasce da una controversia tra una società rumena e l'Amministrazione finanziaria dello stesso Paese.

La società in questione aveva beneficiato di prestazioni di servizi per la costruzione di un immobile, per le quali l'art. 199, par. 1, lett. a) della sopracitata direttiva e la normativa nazionale rumena dispongono l'applicazione del *reverse charge*. La società prestatrice dei servizi aveva tuttavia addebitato erroneamente l'IVA in fattura e la società beneficiaria le aveva corrisposto i relativi importi.

L'Amministrazione rumena, che aveva inizialmente riconosciuto il rimborso IVA al committente, lo aveva in seguito disconosciuto, in ragione della mancata applicazione dell'inversione contabile, negando alla società committente il diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente versata al prestatore e applicando maggiorazioni di mora. La società prestatrice era nel frattempo fallita non versando l'imposta all'Erario e rendendo impossibile la correzione dell'errore.

La Corte ha precisato che nell'ambito di un'operazione soggetta a *reverse charge* la normativa comunitaria e il principio di neutralità fiscale non impediscono che il beneficiario di servizi sia privato del diritto alla detrazione dell'IVA indebitamente versata al prestatore in base ad una fattura errata, anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia divenuta impossibile per il fallimento del prestatore.

La Corte ha precisato che, nonostante il destinatario dei servizi non sia tenuto al possesso di una fattura redatta secondo i requisiti formali della direttiva IVA per esercitare il diritto alla detrazione (ma solo al rispetto delle formalità nazionali commisurate all'esigenza, vedi sentenza Bockemühl). Tuttavia, nella specifica ipotesi oggetto della causa, la mancata menzione in fattura del regime di inversione contabile e l'erroneo versamento dell'imposta al prestatore (e non all'Erario) sono violazioni sostanziali atte al disconoscimento della detrazione.

Riguardo al comportamento dell'Amministrazione che aveva dapprima riconosciuto e poi negato la detrazione al contribuente applicando maggiorazioni di mora, la Corte ha chiarito che la prassi amministrativa che revoca entro un termine di decadenza una decisione a seguito di un secondo controllo non lede il principio della certezza del diritto.

6. Richiesta di rimborso transnazionale

La decisione della Corte di giustizia europea sulla causa C-323/12, che ha visto contrapposte l'Amministrazione finanziaria rumena e una società tedesca, concerne il riconoscimento del diritto al rimborso dell'IVA assolta a monte per cessioni di energia elettrica effettuate in territorio rumeno. (Le cessioni di energia elettrica sono equiparate a cessioni di un bene finito ai sensi dell'art. 15, par.1, Direttiva 2006/112/CE).

Nel 2005, in conformità ad un obbligo di legge venuto meno con l'ingresso



[Corte di giustizia europea, C-424/12](#)



[Corte di Giustizia](#)

della Romania nell'UE (dal 1 gennaio 2007) per la cessione di energia a clienti rumeni la società tedesca aveva nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini IVA in Romania, che a sua volta fatturava i servizi di trasporto dell'energia.

La società rumena rappresentante aveva cessato di fatturare per conto della società tedesca a decorrere dall'ingresso del Paese nell'UE, pur continuando a rappresentarla fiscalmente sul territorio rumeno.

In sede di dichiarazione, nel 2007, la società tedesca aveva richiesto il rimborso dell'IVA versata, esposta nelle fatture dei partner commerciali rumeni. Al contempo la società rappresentante aveva indicato nelle proprie dichiarazioni la detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati per le cessioni di energia.

In fase di accertamento l'Amministrazione fiscale rumena negava alla società rappresentante il diritto alla detrazione dell'IVA per le cessioni condotte a partire dall'ingresso della Romania nell'UE, precisando che da tale data la società tedesca rappresentata non era più soggetta all'IVA in Romania.

Dopo un primo contenzioso con l'Amministrazione finanziaria rumena per il riconoscimento della detrazione, la società tedesca aveva presentato domanda di rimborso sulla base dell'ottava direttiva (Direttiva n. 79/1072/CEE, abrogata dalla Direttiva 2008/9/CE a decorrere dal 1 gennaio 2010). Anche tale richiesta era stata però respinta, richiamando il mancato rispetto dei requisiti posti dalla normativa nazionale di recepimento tesi, a limitare il rimborso ai soli non residenti non identificati ai fini IVA sul territorio.

In tale contesto il giudice di rinvio presentava alla Corte di giustizia europea richiesta di interpretazione dell'ottava direttiva per accertarsi che la normativa nazionale ponesse un limite compatibile con il diritto comunitario.

In risposta la Corte ha specificato che l'art. 1 dell'ottava direttiva impone che il soggetto passivo che richiede il rimborso non possieda alcun centro di attività nello Stato membro nel quale lo richiede e non vi abbia effettuato operazioni imponibili.

A norma dell'art. 38, par. 1 e 2, Direttiva 2006/112/CE, la cessione di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore si considera effettuata nel luogo in cui tale soggetto ha fissato la sede della propria attività economica. I soggetti passivi che effettuano sul territorio solo operazioni per cui il destinatario è il debitore d'imposta designato sono tuttavia considerati non stabiliti nello Stato membro (art. 195 Direttiva 2006/112/CE) e ciò vale in particolar modo per le cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori identificati ai fini IVA nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta.

Pertanto – precisa la Corte – l'identificazione ai fini IVA tramite un rappresentante fiscale non può legittimare il diniego al rimborso garantito dall'ottava direttiva, poiché, a tal fine, occorre accertare non tanto la capacità di realizzare operazioni imponibili sul territorio, quanto piuttosto la realizzazione effettiva di tali operazioni (art. 171 Direttiva 2006/112/CE).

7. Conservazione e trascrizione di documentazione

Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della detraibilità dell'Iva, non è sufficiente la registrazione delle fatture, seppur correttamente numerate, all'interno del computer aziendale, ma queste devono essere stampabili in qualsiasi momento in caso di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, nella sentenza n. 3107 del 12 febbraio 2014, la Cassazione ribadisce che la scelta della registrazione "meccanografica" prevede sem-

[Europea, C-323/12](#)



Cassazione
Sentenza
n. 3107/2014

pre e comunque la trascrizione delle fatture su cartaceo, mentre la parificazione degli effetti della registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea si rende applicabile solo ai dati riferiti all'esercizio di competenza in corso ed è subordinata alla stampa immediata dei dati inseriti nell'archivio.

8. Riduzione del sequestro finalizzato alla confisca

Secondo la Corte di Cassazione, in caso di omesso versamento IVA che comporti l'applicazione dell'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, il mantenimento del sequestro preventivo sui beni dell'indagato è giustificato fino al momento in cui si realizza il recupero delle imposte evase a favore dell'Amministrazione finanziaria, con corrispondente riduzione del patrimonio personale del contribuente.

Qualora il contribuente raggiunga un accordo di rateazione del debito tributario con l'Amministrazione finanziaria, questo non fa venir meno il reato ma può comunque incidere sull'ammontare della somma sottoposta a sequestro per equivalente, comportando la necessità di una riduzione del sequestro in misura corrispondente all'importo del debito versato a seguito della rateizzazione.



Cassazione
Sentenza,
n. 6635/2014



VARIE

9. Modifiche alla disciplina della mediazione tributaria

La circolare 1/E dell'Agenzia delle entrate, pubblicata il 12 febbraio, contiene alcuni chiarimenti relativi alla disciplina della mediazione tributaria (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992) recentemente modificata per effetto dell'art. 1, co. 611, lett. a) della Legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

Per gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014 la presentazione dell'istanza di mediazione (reclamo) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso. Per effetto di tale previsione, i termini previsti per gli atti processuali (presentazione del ricorso, controdeduzioni, memorie e documenti, ecc) decorrono dopo 90 giorni dal ricevimento del reclamo da parte degli Uffici. Entro i predetti 90 giorni trova infatti svolgimento il procedimento di mediazione. Decorso infruttuosamente il termine, il reclamo produce gli effetti del ricorso e il contribuente che intende costituirsi in giudizio può farlo nei 30 giorni successivi.

L'Agenzia ha precisato che l'improcedibilità può essere eccepita dagli Uffici in sede di costituzione in giudizio o con il deposito di controdeduzioni (art. 23, co. 3 D.Lgs. n. 546/1992) entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza di mediazione. Sono state fornite indicazioni operative agli Uffici per eccepire l'improcedibilità nel caso in cui il Giudice fissi l'udienza prima del termine di 180 giorni (ex art. 17-bis) o qualora il contribuente si costituisca in giudizio prematuramente e chiedi la sospensione dell'atto impugnato (ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992).

Il comma 8 dell'art. 17-bis ha inoltre sancito un principio già affermato in



[Circolare Agenzia delle entrate, 12 febbraio 2014, n.1/E](#)



precedenza dall'Agazia delle entrate (circolare 9/E del 2012) e cioè che l'esito del procedimento di mediazione rileva anche ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Il pagamento dei contributi, cui non si applicano sanzioni e interessi, rileva per il perfezionamento della procedura e può essere rateato.

Durante il procedimento di mediazione, in base al comma 9-bis dell'art. 17-bis, opera la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. L'Agazia ha chiarito che in tale fase gli Uffici non incaricano l'agente della riscossione (per accertamenti esecutivi e intimazioni di pagamento) o comunque sospendono la riscossione oppure non iscrivono le somme a ruolo. Decorsa la fase di mediazione senza il raggiungimento di un accordo la sospensione viene meno. Analogamente la sospensione cessa in caso di deposito del ricorso prima del termine dei 90 giorni. Resta ferma la possibilità per l'Agazia di avvalersi delle disposizioni per la riscossione straordinaria (art. 29, co. 1, lett. c) del DL n. 78/2010 e art. 15-bis del DPR n. 602/1973).

Ulteriori precisazioni sono state infine fornite riguardo ai termini applicabili a seguito del processo di mediazione per la costituzione in giudizio delle parti. Per gli atti notificati dal 2 marzo 2014 – precisa l'Agazia - se la mediazione non va a buon fine i termini per la costituzione in giudizio decorrono in ogni caso al compimento dei 90 giorni dal ricevimento del reclamo da parte dell'Agazia. A tal fine non rileva più la notifica di un eventuale provvedimento che respinge o accoglie parzialmente l'istanza, come in precedenza stabilito nella seconda parte del comma 9 dell'art. 17-bis (ora abrogata). Per espressa previsione normativa i 90 giorni devono essere computati applicando le disposizioni sui termini processuali e quindi considerando la sospensione feriale di cui alla legge n. 742/1969 (1 agosto-15 settembre) e tutte le altre disposizioni sulla sospensione o interruzione dei termini processuali. La disciplina appena descritta si applica anche per le istanze presentate avverso atti emessi dall'Agente della riscossione notificati a decorrere dal 2 marzo 2014.

10. Regime tariffario per i rifiuti assimilati avviati al recupero

Con la circolare n. 1/2014, emanata il 13 febbraio, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare era intervenuto su alcune questioni interpretative sorte con riguardo ai commi 649 secondo periodo e 661, dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

Nell'ambito della nuova tassa sui rifiuti (TARI) entrambe le citate disposizioni disciplinavano, in aperto contrasto tra loro, il regime tariffario applicabile ai rifiuti speciali assimilati a quelli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al recupero: il comma 661, escludendo la debenza del tributo per tale categoria di rifiuti; il comma 649, invece, assegnando ai Comuni la facoltà di prevedere riduzioni della parte variabile della TARI in funzione della quantità di rifiuti assimilabili avviati dal produttore al recupero.

L'interpretazione ministeriale aveva favorito la disposizione di cui al comma 649 (ultimo periodo) della Legge di stabilità 2014.

A seguito dell'azione di Confindustria, l'art. 2 co. 1 lett. e) del DL n. 16/2014 ha invece espressamente abrogato il comma 649 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014,

Risulta pertanto accolta la tesi – sostenuta da Confindustria - secondo cui



[Circolare Ministeriale
13 febbraio 2014](#)

questo genere di rifiuti, smaltiti a proprie spese dai produttori tramite soggetti privati, devono essere esclusi integralmente per legge dalla TARI e non semplicemente a discrezione dei Comuni.

11. Rimborsi d'imposta eseguiti con procedure automatizzate

Con provvedimento n. 18173 del 7 febbraio 2014 il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha disposto l'utilizzo delle procedure automatizzate (di cui al DM 29 dicembre 2000) per l'erogazione di tutti i rimborsi relativi a tasse e imposte dirette e indirette, pagati dall'Agenzia delle entrate. Fanno eccezione i rimborsi soggetti a norme che ne regolano specificatamente le modalità di esecuzione.

Il pagamento dei rimborsi può avvenire con accredito su conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario con apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia. Tutti i rimborsi relativi al contribuente saranno corrisposti alle coordinate comunicate, che restano valide fino a eventuale aggiornamento, da effettuare con nuova comunicazione.

In caso di assenza o mancata comunicazione delle coordinate il rimborso può essere corrisposto in contanti presso gli sportelli postali nei limiti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 oppure per importi superiori con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia.

Lo scorso 21 febbraio l'Agenzia delle entrate ha pubblicato l'allegato con l'[elenco](#) dei crediti d'imposta che sono erogati secondo questa procedura automatizzata.



[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 18173/2014](#)

12. Decorrenza delle nuove disposizioni sul monitoraggio fiscale

La disciplina del monitoraggio fiscale (di cui al DL n. 167/1990) è stata recentemente modificata dall'art. 9 della L. n. 97/2013 (legge europea 2013). Le novità introdotte sono state già esaminate nella circolare d'area sulle novità fiscali del mese di Dicembre 2013, cui si rinvia per un approfondimento.

Tra le modifiche introdotte la nuova normativa prevede obblighi di sostituzione tributaria a carico degli intermediari finanziari in relazione a redditi da capitale e diversi da fonte estera (art. 4, co. 2, DL n. 167/1990).

Con un primo provvedimento il direttore dell'Agenzia delle entrate aveva stabilito la decorrenza di tali obblighi dal 1 gennaio 2014 (Prov. Dir. AdE n. 151663/2013). Tuttavia, il 19 febbraio 2014, in considerazione di diverse difficoltà applicative riscontrate dagli intermediari e dai contribuenti la decorrenza degli obblighi in parola è stata rinviata con un nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia (n. 24663/2014) al 1 luglio 2014.



[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 24663/2014](#)

13. Scambio di punti nelle operazioni a premio

Il 14 agosto 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico, Dicastero competente in materia di vigilanza e controllo delle operazioni a premio, è intervenuto con nota prot. 137275 chiarendo vari aspetti della disciplina.

Sulla base dei nuovi indirizzi forniti dal MiSE l'Agenzia delle entrate ha mutato il proprio orientamento specificando con risoluzione n. 23/E del 19 febbraio 2014 che la conversione delle "prove d'acquisto" o "punti" maturati



[Risoluzione Agenzia delle entrate, 19 febbraio 2014, n. 23/E](#)



nell'ambito di un'operazione a premio con quelli di un'altra operazione, non configura più il riconoscimento di un premio e pertanto il valore dei punti non può essere assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 19, co. 8 della L. n. 449/1997

Sul tema Amministrazione si era già espressa in precedenza con risoluzione n. 101/E del 26 novembre 2012. In quell'occasione aveva sostenuto la tesi contraria e cioè che essendo i punti stessi di per se premi, sul corrispettivo pattuito per il loro trasferimento dovesse essere versata l'imposta sostitutiva.

14. Credito d'imposta per i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013. Il DM individua le modalità applicative del credito d'imposta concesso dall'art. 67-octies del DL n. 83/2012 in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia il 20 ed il 29 maggio 2012.

Si ricorda che l'accesso all'agevolazione è consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attività in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici e che per effetto di questi abbiano subito danni a strutture o attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività. Sono agevolati i costi sostenuti entro il 30 giugno 2014 per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati.



[Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013](#)

15. Termini modalità presentazione domande "Nuova Sabatini"

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il 10 febbraio 2014 la Circolare n. 4567 che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti agevolati concessi alle PMI per investimenti in beni strumentali nell'ambito della disciplina della c.d. "nuova Sabatini" (art. 2 DL 21 giugno 2013, n. 69 e relativo decreto interministeriale 27 novembre 2013).

Per ulteriori informazioni al riguardo si invita a prendere visione [delle comunicazioni](#) pubblicata nella sezione dell'Area Politiche Industriali di Confindustria.



[Circolare Ministeriale 10 febbraio 2014](#)

16. Nuova tassazione degli atti immobiliari

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 2/E del 21 febbraio u.s., ha fornito un quadro di sintesi della nuova disciplina fiscale applicabile agli atti traslativi di beni immobili o costitutivi di diritti reali immobiliari, a titolo oneroso.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (come modificate dall'art. 26, co. 1, del D.L. n. 104/2013, convertito in Legge n. 128/2013) e del comma 608, dell'articolo unico, della Legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), è stata ampiamente riformulata la disciplina delle imposte indirette relative agli atti immobiliari.

L'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Testo Unico dell'imposta di Registro, di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131) risulta oggi radicalmente cambiato. Sono state introdotte tre nuove aliquote d'imposta:



[Circolare Agenzia delle entrate, 21 febbraio 2014, n. 2/E](#)

Nuove aliquote dell'imposta di registro

- a) 9% - per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e per gli atti costitutivi di diritti reali di godimento sugli stessi (compresa la rinuncia a tali diritti, l'espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi);
- b) 2% - per i trasferimenti che hanno ad oggetto abitazioni c.d. "prima casa" (nel rispetto dei requisiti di cui alla nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa), escluse quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
- c) 12% - per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a soggetti diversi dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nelle relative gestioni previdenziali e assistenziali.

È stato inoltre specificato che l'entità minima dell'imposta di registro applicata in misura proporzionale con le nuove aliquote è di 1.000 euro (art. 10, co. 2, del D. Lgs. n. 23/2011).

Gli atti soggetti all'imposta proporzionale di cui al richiamato art. 1 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere presso il catasto ed i registri immobiliari, risultano ora esentati dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, in virtù del "principio di assorbimento" dei vari tributi nell'imposta di registro (sancito dall'art. 10, co. 3, del medesimo D.Lgs.). Le imposte ipotecaria e catastale restano dovute in misura fissa, pari a 50 euro ciascuna.

L'impianto normativo dell'imposta di registro sopra descritto si rende applicabile anche agli atti dell'autorità giudiziaria (ordinaria e speciale) che comportano il trasferimento di proprietà di beni immobili, la costituzione e il trasferimento di diritti reali di godimento su tali beni o che accertano l'acquisto di immobili per usucapione.

Per quanto attiene il termine di decorrenza (1° gennaio 2014), l'Agenzia delle entrate chiarisce che per gli atti pubblici, occorre fare riferimento alla data di formazione o autenticazione dell'atto, per gli atti giudiziari alla data di emanazione, e per le scritture private non autenticate alla data della richiesta di registrazione. Nel caso particolare di atti sottoposti a condizione sospensiva, formati prima del 1° gennaio 2014 ma che producono effetti successivamente a tale data, si fa riferimento alla disciplina in vigore alla data di formazione.

Specifici chiarimenti sono stati forniti per gli atti di permuta immobiliare (ex art. 1552 c.c.). Per questi l'imposta di registro continuerà ad applicarsi sul valore del bene che dà luogo alla maggiore imposta (art. 43, co. 1, lett. b) TUR). In ragione delle diverse tipologie di permuta è stato precisato che:

- nella permuta con due trasferimenti soggetti a registro, le imposte ipotecaria e catastale sono corrisposte una sola volta, in misura fissa (pari a 50 euro ciascuna) e non più, quindi, in misura proporzionale come da artt. 1 e 10 della Tariffa allegata al Testo Unico delle Imposte Ipotecarie e Catastali (TUIC), di cui al D. Lgs. n. 347/90. In applicazione del richiamato "principio di assorbimento", all'atto alle formalità conseguenti non si applicano l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali;
- nella permuta con un trasferimento soggetto a IVA e un altro a registro, l'imposta di registro si applicherà in misura proporzionale solo su quest'ultimo (ex art. 40, co. 2, TUR); sull'altro (imponibile IVA) la stessa imposta sarà corrisposta in misura fissa (200 euro). Le imposte ipotecaria e catastale, anch'esse in misura fissa (50 euro ciascuna) sul trasferimento soggetto a registro, seguiranno, invece, la specifica disciplina per quello soggetto a IVA (generalmente si applicano in mi-

Atti di permuta

sura fissa (200 euro), salvo in caso di trasferimento di immobili strumentali). Il "principio di assorbimento" opera parzialmente e con riferimento ai soli trasferimenti soggetti a registro proporzionale, per quelli soggetti ad IVA alle formalità conseguenti l'atto, restano applicabili le tasse ipotecarie e ai tributi speciali catastali. Sull'atto di permuta dovrà essere corrisposta l'imposta di bollo;

- se la permuta implica due trasferimenti soggetti a IVA, in applicazione dell'art. 11, co. 3, del DPR n. 633/1972, questi dovranno considerarsi due operazioni indipendenti. Di conseguenza, l'imposta di registro, ipotecaria e catastale troveranno applicazione, per due volte, in misura fissa pari a 200 euro ciascuna. Si ricorda che per il trasferimento in permuta di immobili strumentali, l'imposta ipotecaria e catastale è dovuta in misura proporzionale, rispettivamente al 3% e all'1%, per ciascun immobile. Le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e l'imposta di bollo sull'atto e su quelli conseguenti restano dovute.

Riguardo agli atti di divisione immobiliare, l'Agenzia ha ricordato che in linea generale, l'imposta di registro si applica con aliquota proporzionale all'1% (art. 3 della Tariffa, Parte prima, Allegata al TUR); le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) deve essere inoltre corrisposta l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

Se dall'assegnazione divisionale emerge un'eccedenza superiore al 5% del valore della quota spettante ad un condividente, tale eccedenza è considerata vendita, indipendentemente dalla presenza di un conguaglio. Un eventuale conguaglio superiore alla soglia del 5% deve peraltro essere assoggettato anch'esso a imposta di registro, con aliquota proporzionale in base all'art. 1 della Tariffa e comunque per un importo complessivo non inferiore a 1.000 euro. In relazione all'eventuale conguaglio sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (50 euro ciascuna).

Dal 1° gennaio 2014 la disciplina fiscale degli atti di trasferimento immobiliare prevede l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota ridotta al 2% (anziché 9%) per l'acquisto della "prima casa", in osservanza dei requisiti di cui alla nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al TUR.

Sono escluse dall'agevolazione le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e comunque tutti gli immobili diversi da quelli abitativi.

Al ricorrere dei requisiti, l'agevolazione "prima casa" è applicabile anche al trasferimento di immobili in costruzione e al trasferimento di più immobili contigui per la realizzazione di un'unica abitazione, purché accatastabile nelle categorie agevolate (da A/2 a A/7).

L'Agenzia ricorda che nei trasferimenti soggetti ad IVA (per i quali le agevolazioni "prima casa" sono sancite al n. 21, Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972) per l'individuazione delle abitazioni "non di lusso" si continuerà a fare riferimento al DM 2 agosto 1969.

L'assoggettamento dell'atto all'imposta di registro, ovvero a IVA, ha effetti anche sulla misura delle imposte ipotecaria e catastale che, come richiamato in precedenza, sono generalmente dovute in misura fissa per gli immobili non strumentali, pari a 50 euro ciascuna nel primo caso e 200 euro ciascuna nel secondo. Si tenga altresì conto che il "principio di assorbimento" non opera per i trasferimenti soggetti ad IVA.

Per l'acquisizione di immobili qualificabili come "prima casa" in sede di

Atti di divisione

Agevolazioni
"prima casa"

successione e donazione restano valide le agevolazioni disposte dall'art. 69, co. 3 della L. n. 342/2000.

Analogamente resta in vigore la disciplina del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (di cui all'art. 7, co. 1 e 2, L. n. 448/1998). A tal fine, il credito d'imposta utilizzabile in compensazione corrisponde all'imposta versata in occasione del primo acquisto. Se a seguito dell'utilizzo del credito l'imposta di registro dovuta è inferiore a 1.000 euro, potrà essere versato solo l'importo residuo.

Al venir meno dell'agevolazione "prima casa" nel trasferimento sottoposto ad imposta di registro, l'Agenzia delle entrate recupererà solo la maggiore imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria (9%), dato che l'imposta ipotecaria e catastale restano comunque dovute in misura fissa.

Con la riformulazione dell'articolo 1 della Tariffa allegata al TUR sono venute meno diverse disposizioni che hanno caratterizzato la disciplina dell'imposta di registro fino al 31 dicembre 2013.

L'art. 10, co. 4, del D.Lgs. n. 23/2011 ha peraltro disposto l'abrogazione di tutte le esenzioni e le agevolazioni fiscali, anche stabilite da leggi speciali, riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 1 sopracitato.

Alcuni procedimenti che prevedono una normativa fiscale agevolativa di carattere generale, cioè applicabile anche, ma non solo, ai trasferimenti immobiliari, sono stati esclusi dall'abrogazione generale disposta dall'art. 10 co. 4 (si veda al riguardo la nota prot. n. 2.225 del 5 febbraio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze).

Per esigenze di sintesi si riportano di seguito due tabelle: la prima contiene l'elenco delle previsioni fiscali agevolative ancora in vigore. La seconda riporta i regimi di favore abrogati con decorrenza 1 gennaio 2014.

Con riferimento a questi ultimi, dove non diversamente specificato, trova applicazione il nuovo impianto ordinario dell'imposta di registro per i trasferimenti immobiliari: l'applicazione proporzionale dell'imposta con le aliquote di cui al novato art. 1 della Tariffa e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (50 euro ciascuna).

Credito d'imposta per riacquisto "prima casa"

Regimi agevolati applicabili e abrogati

Tabella 1 - Regimi agevolativi in vigore

Fattispecie interessata	Riferimento	Effetti a decorrere dal 1 gennaio 2014
Mediazione civile e commerciale	Art. 17, co. 2 e 3, D. Lgs. n. 28/2010	Resta in vigore il regime che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto per atti, documenti e provvedimenti relativi al processo di mediazione civile e commerciale. Analogamente è fatta salva l'esenzione dall'imposta di registro per il verbale di accordo.
Agevolazioni nell'ambito della separazione e del divorzio	Art. 19 L. n. 74/1987	Continua ad applicarsi l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa disposta con riferimento agli atti, documenti e provvedimenti posti in essere per regolare i rapporti giuridici ed economici nei procedimenti di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conciliazione giudiziale	Art. 9, co. 9, L. n.	Resta in vigore l'esenzione dall'imposta di registro per i processi verbali di conciliazione.

	488/1999	liazione di valore non superiore a 51.645,69 euro.
Piccola proprietà contadina	Art. 1, co. 608, L. n. 147/2013 e art. 2, co. 4-bis, DL n. 194/2009	I trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze ad agricoltori diretti e imprenditori agricoli professionali nonché le operazioni fondiarie ISMEA scontano imposta di registro e ipotecaria in misura fissa (200 euro ciascuna) imposta catastale all'1% e sono esentati dall'imposta di bollo
Riorganizzazione tra enti	Art. 1, co. 737, L. n. 147/2013	L'imposta di registro e l'imposta ipotecaria e catastale (se dovute) sono corrisposte in misura fissa (200 euro ciascuna) per gli atti di trasferimento di beni di qualsiasi natura a titolo gratuito, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione di enti appartenenti per legge alla stessa struttura (politica, sindacale, religiosa, di categoria, assistenziale o culturale).
Fondi immobiliari	Art. 8, co. 1-bis, DL n. 351/2001 Art. 38 DL n. 78/2010 Art. 35, co. 10-ter, DL 223/2006	Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi di una pluralità di immobili locati sono equiparati ai conferimenti di azienda e continuano pertanto ad essere assoggettati a imposta di registro in misura fissa, anche quando effettuati da enti pubblici o privati di previdenza. Per le cessioni di immobili strumentali soggetti ad IVA di cui siano parte fondi immobiliari chiusi si applica la riduzione alla metà delle aliquote delle imposte ipotecaria e catastale
Partecipazione all'EXPO Milano 2015	Art. 19, co. 6, accordo Italia-Bureau Des Expositions	Atti, transazioni e operazioni finanziarie su beni immobili necessari all'Organizzatore sono esenti dalle imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale

Tabella 2 - Agevolazioni abrogate a decorrere dal 1 gennaio 2014

Fattispecie interessata	Riferimento	Effetti a decorrere dal 1 gennaio 2014
immobili di interesse storico, artistico o archeologico	Art.1, quarto periodo, Tariffa allegata al TUR e collegata Nota II	Al trasferimento non è più applicabile l'aliquota agevolata al 3%
Fabbricati o porzioni di fabbricati, in esenzione IVA, trasferiti ad imprese di compravendita immobiliare	Art.1, sesto periodo, Tariffa allegata al TUR	Al trasferimento non è più applicabile l'aliquota agevolata all'1%
Trasferimento di immobili allo Stato o ad enti pubblici territoriali	Art.1, settimo periodo, Tariffa allegata al TUR	Non è più applicabile l'imposta in misura fissa (168 euro). Per i trasferimenti allo Stato l'imposta di registro è dovuta solo dall'altra parte contraente e non è dovuta in caso di esproprio per pubblica utilità o trasferimenti coattivi (art. 57 TUR) Le imposte ipotecaria e catastale non sono dovute per i trasferimenti allo Stato (art. 1 co. 2

		e art. 10, co. 3 del TUIC),
Immobili situati all'estero	Num. 8, art. 1, Tariffa allegata al TUR	Al trasferimento non è più applicabile l'imposta di registro in misura fissa (168 euro). Non sono dovute le imposte ipotecaria, catastale e di bollo.
Immobili ceduti ad istituzioni riordinate in aziende di servizi o ONLUS	Art. 1, nono periodo Tariffa allegata al TUR e relativa Nota II-quinquies	Non è più applicabile l'imposta di registro in misura fissa (168 euro)
Regime di favore per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati	Art. 1, co. 25, L. n. 224/2007	Non è più applicabile l'aliquota agevolata all'1% per l'imposta di registro e rispettivamente al 3% e 1% per l'imposta catastale e ipotecaria. Il regime è ancora accessibile per gli atti stipulati prima del 31.12.2013 per i quali è stato prorogato il termine di completamento dell'intervento edificatorio cui è subordinata l'agevolazione (art. 6, co. 6, DL n. 102/2013)
Trasferimento di immobili e relative pertinenze agli imprenditori agricoli professionali	Nota 1, all'art. 1 della Tariffa allegata al TUR (abrogata)	Non è più applicabile l'aliquota agevolata all'8% per l'imposta di registro
Immobiliari compresi in piani di recupero ad iniziativa pubblica o privata	Art. 5, L. n. 168/1982	A tali trasferimenti non sono più applicabili le imposte di registro, ipotecaria e catasta in misura fissa.
Trasferimenti di terreni agricoli ad imprenditori agricoli professionali (IAP) per costituzione di un compendio unico nelle comunità montane e nelle zone diverse da queste	Art. 5-bis L. n. 98/1994 e art. 5-bis del D.Lgs. n. 228/2001	Non è più applicabile l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di altro genere prevista dalla disciplina. L'abrogazione vale anche in relazione ai piani di ricomposizione e riordino fondiario, ivi citati, promossi da enti territoriali
Trasferimenti a favore di giovani agricoltori in possesso dei requisiti ex Reg. (CE) n. 950/07	Art. 14, co. 5, L. n. 441/1998	Non è più applicabile la riduzione al 75% dell'imposta di registro ex art. 1 e nota I della Tariffa allegata al TUR
Fondi rustici trasferiti a cooperative e società forestali	Art. 7, co. 4, lett. b) della L. n. 984/1997	Non sono più applicabili le imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa.
Trasferimenti di immobili dello Stato e degli enti pubblici a favore di fondi di investimento immobiliare	Art. 9, co. 2, DL n. 351/2001 convertito in L. n. 410/2001	Non è più applicabile l'imposta in misura fissa (516,46 euro)
Piani di insediamento produttivo, piani per l'edilizia economico popolare e trasferimenti nell'ambito di convenzioni di lottizzazione o urbanizzazione	Art. 32, DPR n. 601/73 e Legge 27 gennaio n. 10	Non è più applicabile per gli atti riconducibili all'art. 1 della Tariffa allegata al TUR l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Immobili trasferiti da Comuni a fondazioni, società di cartolarizzazione o associazioni riconosciute	Art. 1, co. 275, L. n. 311/2004	Per gli atti riconducibili all'art. 1 della Tariffa allegata al TUR non trova più applicazione il regime di esenzione

Il nuovo impianto normativo dell'imposta di registro agisce anche per gli atti immobiliari soggetti a IVA, ma esenti, per i quali in virtù dell'art. 40 del TUR non si applica il principio di alternatività IVA-registro. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le cessioni di immobili abitativi esenti ex art. 10, co. 8-bis del DPR n. 633/1972, che quindi sono assoggettati a imposta di registro proporzionale, in base al novato art. 1 della Tariffa, con il conseguente trattamento fiscale più volte descritto.

Al contrario il principio di alternatività IVA/registro opera escludendo dall'applicazione dell'imposta di registro proporzionale le cessioni di immobili strumentali di cui all'art. 10, co. 1, n. 8-ter del DPR n. 633/1972. Indipendentemente dal fatto che tali cessioni siano imponibili o esenti dall'IVA, l'imposta di registro in questi casi è dovuta in misura fissa (200 euro).

Per gli atti di trasferimento di immobili strumentali, soggetti ad IVA, continua ad applicarsi il trattamento fiscale che prevede il versamento delle imposte di ipotecaria e catastale in misura proporzionale, rispettivamente con aliquote dell'1% e del 3% (artt. 1-bis e 10 della Tariffa allegata al TUIC), non opera il principio di assorbimento delle imposte relative ai vari adempimenti più volte richiamato.

Alcune precisazioni sono state fornite anche in relazione agli atti societari di conferimento di beni immobili non strumentali o di assegnazione ai soci degli stessi (art. 4 lett. a), n. 1, e lett. d) n. 2, della Tariffa allegata al TUR). In tali casi si applicano le aliquote del nuovo articolo 1 della Tariffa allegata al TUR e l'imposta ipotecaria e catastale sono corrisposte misura fissa (50 euro ciascuna), opera il principio di assorbimento.

Diverso il trattamento per gli atti di conferimento di fabbricati strumentali per natura (o delle aree destinate ad ospitarli) che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA. A Tali atti si applica l'imposta di registro con aliquota al 4% (art. 4, lett. a) punto 2, della Tariffa allegata al TUR) e le imposte ipotecaria e catastale, in misura proporzionale rispettivamente al 2% e 1% (art. 10, co.1, TUIC e art. 1 della Tariffa allegata al TUIC). Non opera in questo caso il principio di assorbimento.

Per il conferimento di beni strumentali soggetti ad IVA di cui all'art. 10, co. 1, n. 8-ter del DPR n. 633/72 dovrà infine essere adottato il regime già descritto in precedenza per il trasferimento degli stessi (imposta di registro fissa pari a 200 euro, imposte ipotecaria e catastale proporzionali al 3% e 1%, imposta di bollo, tasse ipotecarie e tributi speciali catastali).

L'imposta di registro è dovuta in misura fissa (200 euro) anche per il conferimento di beni immobili a società con sede legale o amministrativa in un altro Stato UE, in conformità con la nota IV dell'art. 4 della Tariffa allegata al TUR e con le disposizioni della Direttiva 7/2008/CE che riserva la tassazione di tale conferimento allo Stato in cui ha sede la società conferitaria. In relazione a tali atti le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura proporzionale (aliquote del 2% e dell'1%).

In presenza di determinati requisiti, per il trasferimento di immobili abitativi è possibile calcolare l'imposta di registro sul "valore catastale" anziché sul corrispettivo concordato in atto (sistema del prezzo-valore di cui all'art. 1 co. 497 della L. n. 266/2005). L'Agenzia delle entrate precisa che a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 15 gennaio 2014, il sistema del prezzo-valore può ora essere applicato, al ricorrere dei necessari requisiti, anche ai trasferimenti di immobili abitativi (e relative pertinenze) avvenuti in sede di espropriazione forzata o pubblico incanto. Sono quindi superati i chiarimenti forniti in precedenza con la risoluzione n. 102/E del 2007.

Atti immobiliari
soggetti ad IVA

Conferimenti e
assegnazioni di beni
ai soci

sistema del prezzo-
valore

L'importo di 1.000 euro (stabilito dall'art. 10, co. 2, del D. Lgs. n. 23/2011) rappresenta l'entità minima dell'imposta di registro da corrispondere in misura proporzionale in base all'art. 1 della Tariffa allegata al TUR.

Da tale importo il contribuente può comunque scomputare eventuali crediti, come, ad esempio, le somme versate a titolo di imposta di registro in occasione di caparre o acconti di prezzo relativi al medesimo trasferimento immobiliare o il credito d'imposta per riacquisto prima casa (vedi sopra).

Si ricorda che, per tutti gli atti diversi da quelli immobiliari soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale, la somma dovuta per il registro non può essere inferiore a quella indicata all'art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, ovvero 200 euro (importo fissato dall'art. 26 del DL n.104/2013).

Per la corretta applicazione delle imposte minime di registro l'Agenzia precisa che si deve tener conto delle indicazioni già fornite con circolare n.18/E del 29 maggio 2013 e che occorre distinguere gli atti immobiliari a seconda che siano atti plurimi, cioè contenenti più disposizioni autonome, o atti unici, che racchiudono in un'unica disposizione una pluralità di soggetti e/o oggetti.

Per quanto riguarda gli atti plurimi, dove ad esempio un venditore cede diversi immobili a diversi acquirenti, l'imposta di registro proporzionale da corrispondere (ex art. 1 della tariffa allegata al TUR) è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio. Se tale somma è inferiore a 1000 euro è dovuta l'imposta minima di 1000 euro per una sola volta.

Se il medesimo atto plurimo include oltre a trasferimenti immobiliari soggetti a registro proporzionale anche altre disposizioni soggette a registro, il limite di 1000 euro riguarda le sole disposizioni sui trasferimenti immobiliari.

Anche con riferimento agli atti con disposizione unica, si tenga conto che l'imposta minima di 1000 euro è applicata una sola volta se la somma degli importi calcolati con l'applicazione proporzionale su ciascun bene è inferiore alla soglia minima. Similmente a quanto già chiarito, in caso di pluralità di oggetti di cui solo alcuni sottoposti all'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1 della Tariffa allegata al TUR, il limite minimo di 1000 euro fa riferimento solo a questi ultimi.

Si segnala che il paragrafo 7 della circolare in commento contiene una serie dettagliata di esempi relativi all'applicazione della nuova imposta di registro alla vari tipologie di atto.

Applicazione delle imposte minime di registro



AIUTI DI STATO

17. Consultazioni pubbliche su GBER, R&S&I, IPCEI, Ambiente ed energia

Nel mese di febbraio si sono chiuse le consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

Confindustria ha partecipato alle consultazioni predisponendo la propria posizione per ciascun argomento in esame.

Il testo integrale delle posizioni su: Regolamento generale di esenzione, Linee guida in materia di Ricerca, Sviluppo e Innovazione e Importanti progetti di comune interesse europeo sono disponibili nella news dell'Area Poli-

tiche fiscali.

Particolarmente complesso è stato invece il processo di consultazione sulla revisione delle Linee guida in materia ambientale ed energetica. La Commissione europea ha, infatti, presentato in consultazione pubblica una bozza di Linee guida che non tiene nella dovuta considerazione nè il gap competitivo a danno delle imprese europee generato dal differenziale di costo dell'energia rispetto ai concorrenti esterni, nè gli effetti sulla competitività internazionale dei settori chiamati a sostenere il finanziamento delle rinnovabili. Confindustria, collaborando strettamente con le Autorità italiane e con BusinessEurope, ha fortemente criticato la bozza proposta. Il testo integrale della posizione di Confindustria, delle Autorità italiane e di BusinessEurope è disponibile nella news dell'Area Politiche fiscali.



INTERNAZIONALE

18. Rimozione di S. Marino dall'elenco dei Paesi e Territori a fiscalità privilegiata

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014 il decreto del Ministro delle finanze che ha escluso San Marino dall'elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata, con decorrenza dal 24 febbraio 2014.

Nello specifico, il decreto in esame modifica il testo del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, che reca l'elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata, ai fini dell'applicazione della presunzione di cui all'art. 2, comma 2-bis del TUIR.



[Decreto Ministeriale
24 febbraio 2014](#)

19. OCSE – Standard for automatic exchange of financial account information

Il 13 febbraio l'OCSE ha presentato il [nuovo standard](#) per lo scambio automatico di informazioni, utilizzabile dalle amministrazioni fiscali.

Lo standard, sviluppato congiuntamente dall'OCSE e dai Paesi del G20, mira a favorire le amministrazioni fiscali nazionali nella richiesta di informazioni presso le istituzioni finanziarie e a scambiarle automaticamente con frequenza annuale.

Lo standard, in particolare, definisce le informazioni oggetto di scambio, le istituzioni finanziarie che devono essere interpellate e i contribuenti interessati.

20. OCSE – public comments on the update of the Model Tax Convention

Lo scorso 15 novembre, il Committee on Fiscal Affairs (CFA) dell'OCSE aveva invitato tutti gli interessati a fornire commenti sul nuovo discussion draft relativo a modifiche tecniche da inserire nel modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni.

Il 19 febbraio, l'OCSE ha quindi reso pubblici [I commenti ricevuti](#).

21. UE – VAT - Practical guidelines for business



on 2015 rules on MOSS

La Commissione europea ha reso di noto di aver predisposto in tutte le 27 lingue dei Paesi dell'Unione Europea [le nuove linee guida](#) per l'applicazione delle regole di territorialità relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici, resi a consumatori finali, che saranno efficaci dal 1° gennaio 2015.

22. UE – Transfer pricing compensative adjustments

Il Joint Transfer Pricing Forum ha adottato un [report](#) relativo al tema dei "Compensating adjustments" che contiene alcune indicazioni operative per evitare la doppia imposizione o la doppia non tassazione per favorire un approccio condiviso sul tema, in luogo di differenti prassi operative adottate dai singoli Stati Membri.

23. Tax Fraud: Commission looks at how VAT collection and administrative cooperation can be improved

Il 12 febbraio, la Commissione europea ha pubblicato due report concernenti la lotta all'evasione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il [primo](#) si occupa del tema della riscossione dell'imposta e delle procedure di controllo che devono salvaguardare la riscossione dell'IVA, in quanto risorsa propria dell'Unione Europea e rivolge raccomandazioni agli Stati membri al fine di ridurre il VAT gap, stimato nel 2011 in 193 miliardi di euro.

Il [secondo](#) report affronta invece il tema della cooperazione amministrativa in materia di IVA, indicando possibili aggiornamenti del recente Regolamento comunitario n. 904/2010.



ATTIVITA' DELL'AREA

24. Comitato tecnico fisco

Il 5 febbraio si è tenuta la prima riunione dell'anno del Comitato Tecnico Fisco presieduto da Andrea Bolla.

L'incontro ha visto la partecipazione della dott.ssa Silvia Paparo, Direttore dell'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione, e del Presidente della Piccola Industria di Confindustria, Alberto Baban.

Per un resoconto dettagliato dell'incontri e per consultare la documentazione distribuita si rinvia alla [Comunità professionale fisco](#), accessibile dal sito internet di Confindustria.

25. Gruppi fiscali

Il 12 febbraio 2014 si è tenuta la prima riunione dell'anno del Gruppo Fisco di Confindustria.

L'incontro ha affrontato principalmente i temi del DDL Delega Fiscale, (poi divenuto legge 11 marzo 2014, n. 23, pubblicata nella GU n. 59 del 12 marzo 2014), i cui principi dovranno essere attuati con l'emanazione di diversi decreti delegati.

Le norme di delega preannunciano un'ampia facoltà di intervento per il Legislatore e ciò rappresenta un'ottima opportunità per affrontare temi che Confindustria ritiene prioritari, quali la stabilità e la certezza del diritto, la semplificazione e l'equità del sistema fiscale.

Nella stessa giornata si è tenuta, come di consueto, anche la riunione del Gruppo fisco Internazionale di Confindustria. La prima parte incontro è stata dedicata ad un aggiornamento sul progetto pilota di adempimento collaborativo. Nella seconda parte dell'incontro è stato fatto il punto sui principali dossier di fiscalità internazionale.

Per un resoconto maggiormente dettagliato degli incontri e per consultare la documentazione distribuita in occasione delle due riunioni si rimanda alla Sezione informativa della [Comunità professionale fisco](#), accessibile dal sito internet di Confindustria.

26. Incontri sul territorio Confindustria - Agenzia delle entrate

Il 26 febbraio 2014 il presidente del Comitato Tecnico Fisco di Confindustria Andrea Bolla insieme al presidente di Confindustria Basilicata Michele Somma e alle imprese della Basilicata hanno incontrato a Potenza il direttore Attilio Befera ed vertici dell'Agenzia delle Entrate.

E' stata la prima tappa 2014 del ciclo di incontri sul territorio organizzati dall'Area Politiche Fiscali per avvicinare le imprese associate e l'Amministrazione finanziaria in un'ottica di collaborazione e di dialogo costruttivo.

L'incontro è stata l'occasione per annunciare l'adozione da parte dell'Agenzia delle entrate di una nuova metodologia per la lavorazione delle pratiche di rimborso basata sull'analisi di rischio e per dare avvio alla costituzione di un tavolo permanente di confronto tra Confindustria Basilicata e Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate.